

# Faq Regione Lombardia - Agg. 27 Ottobre 2020

## FAQ SU ORDINANZA REGIONALE N. 624 DEL 27 OTTOBRE 2020

### - GRANDI STRUTTURE DI VENDITA E CENTRI COMMERCIALI

L'articolo 2 dell'[Ordinanza n. 624](#) prevede che *“nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura delle grandi strutture di vendita nonché degli esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali. La disposizione di cui al precedente periodo non si applica alla vendita di generi alimentari, alimenti e prodotti per animali domestici, prodotti cosmetici e per l'igiene personale, per l'igiene della casa, piante e fiori e relativi prodotti accessori, giornali, riviste e periodici, nonché alle farmacie, alle parafarmacie, alle tabaccherie e rivendite di monopoli”*. Gli esercizi che vendono in via prevalente generi alimentari (o altre merceologie consentite dall'Ordinanza) possono vendere tutte le merceologie in assortimento? Ad esempio, un supermercato può vendere pentole, abbigliamento, cancelleria?

No, in quanto la deroga disposta dall'art. 2 dell'Ordinanza regionale n. 624 consente di vendere, anche nelle giornate di sabato e domenica, esclusivamente determinate categorie merceologiche (tra cui i generi alimentari) espressamente elencate dalla stessa ordinanza, con conseguente divieto di vendere ulteriori e differenti tipologie di prodotto.

**Le attività di somministrazione di alimenti e bevande presenti all'interno delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali possono restare aperte il sabato e la domenica?**

Sì, le attività di somministrazione presenti all'interno delle grandi strutture di vendita e dei centri commerciali possono continuare la propria attività anche nel fine settimana nel rispetto delle linee guida previste. La restrizione infatti è relativa ad alcune tipologie di esercizi commerciali al dettaglio (negozi).

**È consentita l'attività di parrucchieri, estetisti e di lavanderia e tintoria presenti all'interno dei centri commerciali e delle grandi strutture di vendita il sabato e la domenica?**

Sì, le attività artigianali di servizio alla persona sono consentite.

**Le erboristerie situate all'interno dei centri commerciali, possono rimanere aperte nei giorni di sabato e domenica?**

L'attività di erboristeria è assimilabile a quella del commercio di prodotti per l'igiene personale e di generi alimentari, quindi non è sospesa.

### - PRESENZA CLIENTI NEGLI ESERCIZI COMMERCIALI E NEI PUBBLICI ESERCIZI

**Come calcolo il numero massimo di persone che possono entrare contemporaneamente all'interno della mia attività commerciale/pubblico esercizio?**

Per definire il numero massimo di persone che possono permanere contemporaneamente all'interno del locale è necessario fare riferimento alle modalità disposte dalle linee guida [dell'allegato 1 dell'OPGR n. 620](#), richiamate [dall'OPGR n. 624](#) e che prevedono, tra l'altro, “regole di accesso, in base alle caratteristiche dei singoli esercizi, in modo da evitare assembramenti e assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti”.

### - DIDATTICA A DISTANZA

**Le istituzioni formative che svolgono i propri percorsi esclusivamente per gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado ospitati in apposite strutture convittuali interne possono continuare a svolgere le lezioni in presenza?**

Sì, in quanto la didattica a distanza è finalizzata a contenere la circolazione delle persone, anche in relazione alla mobilità sui mezzi di trasporto pubblico.

### **È consentita la formazione in presenza per iniziative autofinanziate o finanziate da Regione Lombardia?**

L'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia [n. 624 del 27 ottobre 2020](#) prevede, fino al 13 novembre 2020, che, per i percorsi di formazione permanente e continua, la formazione è ammessa in presenza soltanto per le attività pratiche e di laboratorio, oltre allo svolgimento degli esami. Tale disposizione vale sia per le iniziative finanziate da Regione Lombardia sia per quelle autofinanziate, salvo per le eccezioni che il [DPCM](#) del 24 ottobre 2020 espressamente cita, rinviando a specifici protocolli di sicurezza.

### **L'articolo 6 dell'Ordinanza del Presidente della Regione n. 624 del 27 ottobre 2020 riguarda anche i percorsi formativi in tema di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro?**

L'Ordinanza [n. 624](#) non è intervenuta sulla formazione in tema di salute e sicurezza sul lavoro, in quanto oggetto di specifica e autonoma disciplina. Si applicano infatti le disposizioni previste dall'art. 1, comma 6, lettera s) del [DPCM del 24 ottobre 2020](#) che consente i corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, a condizione che siano rispettate le misure di cui al «Documento tecnico sulla possibile rimodulazione delle misure di contenimento del contagio da SARS-CoV-2 nei luoghi di lavoro e strategie di prevenzione» [pubblicato dall'INAIL](#).

### **Quali misure si applicano al sistema di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP)?**

Il [DPCM del 24/10/2020](#), a parte consentire gli esami di qualifica, non contiene particolari indicazioni sui percorsi del sistema di Istruzione e formazione professionale previsti dall'art. 11 della L.R. 19/2007; la Regione con l'[Ordinanza n. 624](#), con l'apposita scheda delle Linee guida allegate all'[Ordinanza n. 620](#) (per i profili compatibili con la predetta OPGR n. 624) e con altri atti amministrativi presenti negli avvisi pubblicati sul sito di Regione Lombardia ([area enti e operatori-istruzione](#)) definisce le modalità organizzative e di gestione delle attività inerenti il sistema di IeFP in questa fase emergenziale.

### **Cosa si intende per attività laboratoriale ai sensi dell'art. 6 dell'Ordinanza n. 624 del 27 ottobre 2020?**

Per "attività laboratoriale" si intende qualunque attività, svolta in appositi laboratori ubicati nelle sedi formative o presso aziende, con cui gli allievi possono mettere in pratica e/o acquisire le competenze in esito al percorso.

Si considerano "attività laboratoriale" a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- le attività per lo sviluppo di competenze coerenti con la tipologia di offerta erogata, erogate in ambienti dotati di idonee attrezzature in linea con le tecnologie in uso nelle realtà produttive e di servizi, in conformità agli OSA e alle indicazioni specifiche emanate da Regione Lombardia;
- l'apprendimento dell'informatica di base erogato in ambienti attrezzati;
- le attività espressivo-motorie erogate in locali attrezzati adibiti a tale scopo.

## **FAQ SU ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE D'INTESA CON IL PRESIDENTE DI REGIONE LOMBARDIA DEL 26 OTTOBRE 2020**

### **Spostamenti notturni verso e da aeroporto / stazione ferroviaria (viaggiatori che hanno voli/treni già prenotati o accompagnatori) sono consentiti?**

Sì, in quanto gli spostamenti da e verso l'aeroporto costituiscono una situazione di necessità, idonea a giustificare lo spostamento anche nelle ore comprese tra le 23.00 e le 5.00. Tali spostamenti possono essere giustificati anche da comprovate esigenze lavorative. Resta a carico dell'interessato l'onere di produrre adeguata [autodichiarazione](#) ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000.